

TI_GERICHTE 11.2019.93 vom 2. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.93

FR: TI_GERICHTE 11.2019.93 du 2 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2019.93 del 2 settembre 2020

Regeste

Autorizzazione a costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione familiare Unità della decisione in materia di divorzio

Erwägungen

E. 1

I due appelli in esame si fondano sostanzialmente sull'identico complesso di fatti e sono rivolti contro la medesima decisione. Intitolata “decreto”, questa è in realtà una sentenza di merito nella misura in cui respinge la richiesta intesa a ottenere la pronuncia immediata del divorzio (dispositivi n. 1 e 2) e un decreto cautelare nella misura in cui respinge il prospettato aggravio ipotecario dell'abitazione coniugale pendente causa e conferma la diffida (dispositivi n. 3 e 4). Nelle circostanze descritte si giustifica di congiungere la trattazione dei due appelli e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). I. Sull'appello del 5 agosto 2019 contro il decreto cautelare

E. 2

Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, anche nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio alla procedura sommaria prevista dall'art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, contesa essendo la costituzione di pegni immobiliari sull'abitazione coniugale per complessivi fr. 1 500 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è giunto al patrocinatore dell'istante il 25 luglio 2019 (traccia dell'invio n. 98. _____, agli atti). Depositato il 5 agosto 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 3

Secondo l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione medesima. Se non può procurarsi tale consenso o si vede negare il consenso senza valido motivo, quel coniuge può ricorrere al giudice (art. 169 cpv. 2 CC). Il consenso dell'altro coniuge è generalmente necessario anche per la costituzione in pegno dell'abitazione familiare se l'aggravio ipotecario eccede circa i due terzi del valore venale per gli immobili non agricoli (o il limite fissato dall'art. 73 LDFR per gli immobili agricoli). Il consenso è necessario inoltre, indipendentemente dall'entità del pegno, se è manifesto che la capacità finanziaria del debitore non permetterebbe di garantire il servizio del debito o che l'abitazione familiare si troverebbe in qualche modo in pericolo (DTF 142 III 722 consid. 4 e 5). Spetta al coniuge che invoca la protezione dell'art. 169 cpv.

1 CC rendere verosimile che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali o pone in qualche modo in pericolo l'abitazione familiare (DTF 142 III 730 consid. 6).

E. 4

Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la particella n. 381 è un'abitazione familiare e che la costituzione delle due note cartelle ipotecarie richiede il consenso della moglie, già per il fatto che l'istituto di credito vincola la concessione del mutuo a tale condizione. Se non che – ha continuato il Pretore – il marito ha ommesso ogni indicazione sul valore venale dell'immobile, mentre quello fiscale non è di rilievo, sicché non è possibile verificare se il carico pignoratorio superi il limite dei due terzi che determina un sovraindebitamento. Per di più, egli ha aggiunto, il marito nulla ha allegato in merito al pagamento degli oneri ipotecari, stimati in fr. 1542.– mensili (incluso l'ammortamento obbligatorio), che genererebbe il nuovo debito e che di per sé rientrerebbero nel fabbisogno minimo della moglie, la quale occupa l'abitazione coniugale. A mente del primo giudice, in un clima permeato di tanta litigiosità la questione non può essere lasciata al caso. In simili frangenti egli ha respinto così la richiesta del marito.

E. 5

L'appellante evoca la giurisprudenza pubblicata in DTF 142 III 720, sottolineando come tocchi al coniuge resistente rendere verosimile che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali (circa due terzi del valore venale dell'immobile) o ponga in qualche modo in pericolo l'abitazione familiare. A torto il Pretore gli ha rimproverato perciò – egli afferma – di non avere recato elementi atti a giudicare la reale incidenza del carico ipotecario e la sostenibilità dell'operazione. Stando all'attore, inoltre, l'operazione è perfettamente fattibile, è seria, non mette a repentaglio l'esistenza dell'abitazione familiare ed è attuabile per mezzo di un primario istituto di credito, il quale non elargirebbe il mutuo se non avesse verificato previamente il valore venale del fondo. Tanto meno – egli conclude – ove si consideri che, come ha allegato la moglie stessa davanti al primo giudice, le banche sono oggi notoriamente restrittive nella concessione di prestiti ipotecari.

E. 6

In concreto nulla è dato di sapere sul valore venale particella n. 381. L'unico elemento desumibile dagli atti è il valore fiscale della sostanza immobiliare posseduta dai coniugi nel Comune di _____ secondo la tassazione del 2008 (fr. 1 646 060.–: doc. LLL, 4° foglio). Il sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (<www. sifti .ti.ch>) attesta invero, attualmente, un valore fiscale della particella n. _____ di fr. 1 078 804.–, ma ciò poco giova. Nel Ticino, come rileva il Pretore, il valore fiscale di stima non dà indicazioni determinanti quanto al valore venale di un fondo. Nel caso in esame, di conseguenza, non sussistono punti di riferimento per valutare se il pegno immobiliare che l'istante intende costituire superi i due terzi del valore venale dell'immobile. Ora, come si è anticipato (consid. 3 in fine), spettava alla convenuta, che si oppone all'aggravio ipotecario, rendere verosimile il valore venale del fondo per sostanziare una situazione di indebitamento eccessivo nel senso della giurisprudenza. Non avendo essa sostanziato la propria opposizione, il Pretore avrebbe dovuto accogliere anziché respingere l'istanza del marito.

E. 7

Nelle osservazioni all'appello la convenuta obietta che, a prescindere dall'entità dell'aggravio ipotecario, l'istanza del marito andava respinta, poiché quegli ammette di

trovarsi in difficoltà finanziarie e l'abitazione coniugale sarebbe messa in pericolo dalla costituzione del pegno, l'appellante non essendo in grado di assumere gli oneri ipotecari. Essa ricorda che, seppure un di-ritto di pegno non ecceda i due terzi del valore venale dell'immobile, il consenso del coniuge è necessario a norma dell'art. 169 cpv. 1 CC se il mutuo garantito da pegno genera un onere manifestamente eccessivo rispetto alla capacità finanziaria del debitore (DTF 142 III 730 consid. 5.2.4 con richiami di dottrina; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, *Les effets du mariage*, 3^a edizione, pag. 183 n. 217d). Davanti al Pretore, nondimeno, la con-venuta aveva sostenuto che “se la banca è disposta a concedere [al marito] un tal credito, sicuramente egli ha dimostrato la sua ampia disponibilità e sostenibilità economica” (osservazioni del 9 aprile 2019, pag. 2). Nella sua istanza del 21 dicembre 2018 inoltre AP 1 ha ammesso problemi di “liquidità”, ma non di solvibilità. Comunque sia, una volta ancora sarebbe spettato alla moglie, la quale rifiuta il consenso dell'art. 169 cpv. 1 CC, rendere verosimile il rischio che il marito non possa far fronte agli oneri ipotecari. Ed essa non ha reso verosimile alcunché.

E. 8

Nel decreto cautelare il Pretore reputa “superato” il problema legato al consenso di AO 1 (pag. 6 verso l'alto), poiché “si tratta di un'esigenza espressa dal creditore ipotecario, il quale al riguardo è stato chiaro (doc. GGG)”. In realtà nel documento citato la _____ AG ha posto sì come esigenza per la concessione del mutuo ipotecario “la firma sul contratto da parte dei coniugi (art. 169 CC)”, ma non ha escluso che l'attore possa essere autorizzato dal giudice a firmare da solo. La conclusione del primo giudice è pertanto affrettata. Quanto ai timori del Pretore circa futuri conflitti fra coniugi riguardo al pagamento degli oneri ipotecari, simili considerazioni sono estranee all'applicazione dell'art. 169 CC. Per evitare che oneri ipotecari rimangano insoluti AO 1 potrà chiedere al giudice, se mai, di essere abilitata ad assolvere l'obbligo essa medesima, postulando un adattamento del contributo alimentare a carico del marito. Del resto, nell'ipotesi in cui un coniuge minacci i diritti inerenti all'abitazione familiare per il fatto di rimanere inattivo l'art. 169 CC non sussidia. Si tratta in tal caso di una violazione dei doveri coniugali (nel senso dell'art. 159 CC) cui ovviare chiedendo misure protettive dell'unione (RtiD I-2013 pag. 716 consid. b) o provvedimenti cautelari nella causa di stato (art. 276 CPC).

E. 9

La convenuta argomenta che il citato mutuo ipotecario non è necessario all'attore per continuare la sua attività professionale né per erogare i contributi di mantenimento. Essa contesta altresì che l'attore versi realmente in difficoltà economiche o che gli sia impossibile ipotecare un altro immobile di cui sia proprietario, com proprietario con i fratelli o proprietario comune in ragione dell'erede paterna. Simili argomentazioni trascendono le finalità dell'art. 169 cpv. 1 CC, il cui scopo è unicamente quello di evitare che l'abitazione coniugale sia messa in pericolo (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 177 n. 211). Per il resto ciascun coniuge resta libero in costanza di matrimonio di godere e disporre dei propri beni (art. 201 cpv. 1 CC). Se non è messa in qualche modo a repentaglio l'esistenza dell'alloggio familiare, non compete al giudice chiamato ad applicare l'art. 169 cpv. 2 CC sindacare l'opportunità dell'operazione finanziaria progettata dal coniuge richiedente o la possibilità per lui di gravare altri fondi.

E. 10

Ne segue che il decreto cautelare impugnato non resiste alla critica. Nella sua richiesta di giudizio l'appellante chiede di essere autorizzato a costituire sulla particella n. 381 due cartelle ipotecarie, l'una di fr. 685 000.– (cartella ipotecaria documentale in primo grado) e l'altra di fr. 815 000.– (cartella ipotecaria registrata in secondo grado). Tuttavia la cartella ipotecaria documentale di fr. 685 000.– già esiste (doc. DDD), tant'è che lo scopo dell'istanza 21 dicembre 2018 era di consegnare tale cartavalore in garanzia del mutuo (pag. 2; istanza del 14 gennaio 2019, pag. 2 con riferimento alla documentazione acclusa). Il dispositivo dell'attuale decisione va dunque precisato di conseguenza. II. Sull'appello del 16 settembre 2019 contro la sentenza di merito

E. 11

La decisione con cui il giudice rifiuta di pronunciare subito il divorzio e di rinviare il giudizio sui relativi effetti a una sentenza separata è una decisione incidentale, giacché non pone fine al processo, ma potrebbe concluderlo – con sentenza parziale limitata allo scioglimento del matrimonio – nel caso in cui l'autorità giudiziaria superiore pronunciasse il divorzio su ricorso. Simile decisione è dunque impugnabile con appello (art. 237 cpv. 2 e 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del marito il 25 luglio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98. _____, agli atti nell'inc. 11.2019.93). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2019 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 16 settembre 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 12

Secondo il principio dell'unità del giudizio in materia del divorzio (art. 283 cpv. 1 CPC) in una sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio il giudice decide anche sulle relative conseguenze. Ciò non esclude una decisione parziale sul solo principio del divorzio se i coniugi vi acconsentono o se l'interesse di un coniuge a ottenere una decisione parziale sul principio del divorzio supera l'interesse dell'altro coniuge a ottenere un giudizio simultaneo sul principio del divorzio e sulle relative conseguenze. Perché sia presa una decisione separata sul principio del divorzio occorre, in ogni modo, che il motivo di divorzio sia manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tiri fortemente in lungo (*stark in die Länge zieht*). Se sussistono tali requisiti il giudice procede a una valutazione dei contrapposti interessi delle parti secondo il diritto e l'equità (DTF 144 III 298; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_689/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1 con rimandi). A tal fine il coniuge che chiede una decisione parziale sul principio del divorzio, così come il coniuge che resiste alla domanda, deve recare i fatti e i mezzi di prova che consentano siffatta ponderazione.

E. 13

In concreto il Pretore ha accertato che AP 1 chiede una decisione separata sulla pronuncia del divorzio facendo valere di volersi sposare con la sua attuale compagna, dalla quale ha tre figli, mentre AO 1 afferma che in realtà egli vuole “sbarazzarsi” di lei e dei figli comuni, contestando altresì che il protrarsi della causa le sia imputabile. Pur in mancanza di prove sulla volontà di risposarsi, il primo giudice ha ritenuto che il desiderio dell'attore è comprensibile. Quanto ai di lui timori sulla durata della procedura, egli ha constatato che la causa è stata introdotta il 9 maggio 2018 e che le parti sono state citate per le prime arringhe

del 21 agosto 2019, sicché lo scambio degli allegati preliminari è durato più dell'usuale. Egli ha rilevato tuttavia che nella prima fase del procedimento è stato necessario concentrarsi sulla definizione dell'assetto cautelare e che entrambi i coniugi hanno ottenuto proroghe dei termini, a cominciare da AP 1, che ha incontrato difficoltà nel raccogliere la documentazione richiesta. Non potendosi escludere a priori che i coniugi riescano a intendersi nelle vie amichevoli, il Pretore ha rinunciato a valutare il tempo ancora necessario per giungere al termine della procedura, ma ha fatto notare che il marito ha atteso quasi tre anni prima di introdurre l'azione di divorzio. Inoltre egli ha rammentato che nei precedenti trattati dal Tribunale federale sotto il profilo dell'art. 283 CPC la durata della procedura era ben più lunga di quella che coinvolge l'attore. Per di più, secondo il Pretore, ove l'attore si risposasse “le coordinate del caso verrebbero completamente stravolte”, in particolare per quanto riguarda il nuovo obbligo di mantenimento nei confronti della seconda moglie. Egli ha escluso quindi che attualmente si ravvisino gli estremi per derogare al principio dell'unità della decisione in materia di divorzio.

E. 14

L'appellante si duole che il primo giudice non ha ponderato correttamente i contrapposti interessi delle parti, trascurando in specie che la moglie non ha opposto alcuna ragione allo scioglimento immediato del matrimonio, se non quella – inconferente – stando alla quale egli vorrebbe “sbarazzarsi di lei”. Quanto alla sua volontà di risposarsi, AP 1 assevera che tale intenzione trova riscontro in una relazione stabile dalla quale sono nati tre figli e dalla sua richiesta di sciogliere senza indugio il vincolo coniugale, lamentando altresì di avere chiesto invano al Pretore di essere interrogato su tal punto e di considerare le dichiarazioni scritte di conoscenti da lui prodotte. Riguardo alla durata del processo, l'appellante adduce che la giurisprudenza non fissa limiti precisi e che il criterio temporale va messo in relazione con gli altri senza essere prioritario rispetto – per esempio – alla nascita di figli da una relazione stabile. Nella replica spontanea egli soggiunge che il fatto di non essere sposata crea alla compagna problemi di accettazione sociale nella famiglia d'origine in Marocco, ribadisce la stabilità del suo concubinato che dura da oltre cinque anni e allega che i propri obblighi nei confronti dei figli comuni non sarebbero influenzati da una decisione sul principio del divorzio. Infine egli sostiene che, data la complessità della sua situazione patrimoniale e le numerose richieste d'informazione della moglie, la causa di divorzio durerà ancora a lungo, né per ora si intravede una soluzione amichevole, sicché non si può pretendere ch'egli debba attendere la fine del processo per potersi risposare.

E. 15

Riassunta la cronistoria della procedura giudiziaria, la convenuta argomenta che la relazione intrattenuta dal marito con un'altra donna dalla quale ha tre figli ancora non dimostra la stabilità di quel rapporto, ancor meno ove si pensi che costei è reduce da un divorzio, mentre le dichiarazioni di terzi nulla comprovano circa la stabilità della coppia. AO 1 contesta altresì che il marito intenda risposarsi, ripetendo che quegli vuole solo liberarsi di lei. Soggiunge che i motivi della sua opposizione non contano, giacché l'interesse a conservare il matrimonio deve prevalere, tanto più in presenza di figli comuni. Adduce di non essersi potuta opporre al divorzio solo perché le condizioni dell'art. 114 CC sono adempiute, ma che la procedura resta un'azione unilaterale del marito, il quale ha riconosciuto di avere promosso la causa di divorzio come reazione alla sua istanza d'informazione, sicché in realtà egli non ha fretta di divorziare. Secondo la convenuta poi la procedura si sta procrastinando, come ha accertato il Pretore, per il comportamento

dell'attore, il quale non può valersi di tale circostanza per chiedere un giudizio immediato sul principio del divorzio. Nella sua duplice spontanea la convenuta addebita una volta ancora al marito il dilazionarsi della procedura e ribadisce che l'interesse al matrimonio è presunto, facendo valere ch'essa tiene al vincolo coniugale per “proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.

E. 16

Come si è spiegato (consid. 12), il coniuge che chiede l'emanazione di una decisione parziale sul principio del divorzio deve dimostrare che il motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tira fortemente in lungo. Nella fattispecie il motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato, i coniugi vivendo separati sin dall'autunno del 2014 (art. 114 CC). Quanto al fatto che la procedura volta a definire gli effetti del divorzio tira fortemente in lungo, al momento in cui il Pretore ha statuito, il 24 luglio 2019, la causa durava da circa un anno e tre mesi. Lo scambio degli allegati preliminari si era concluso con l'inoltro della duplice da parte della moglie, il 6 giugno 2019, e le prime arringhe erano indette per il 21 agosto 2019, salvo poi essere rinviate al 16 ottobre 2019, quando è stata avviata anche l'istruttoria. Si tratta di un lasso di tempo più lungo dell'usuale, anche se meno lungo di quello esaminato dal Tribunale federale in DTF 144 III consid. 7.2.3 (prime arringhe previste quattro anni dopo l'avvio della causa) o nella sentenza 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.3.4 (decisione negativa sul principio del divorzio sei anni dopo l'avvio della causa). Certo, la convenuta lamenta che l'attore è responsabile di tale lentezza per il suo “comportamento ostruzionistico” (osservazioni all'appello, pag. 7). Sta di fatto che, comunque sia, anche solo guardando al futuro, in concreto la causa si annuncia ancora lunga. Intanto l'assetto cautelare in pendenza di divorzio deve ancora essere regolato sul contributo alimentare per la moglie, il decreto emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 30 luglio 2018 essendo stato annullato su tal punto da questa Camera con sentenza del 21 febbraio 2020 (sopra, lett. D). E a tale decreto dovrà ancora seguire il decreto cautelare finale sull'istanza contestuale all'azione di divorzio, un decreto “nelle more istruttorie” avendo indole puramente intermedia. Inoltre l'istruttoria di merito si prospetta a dir poco laboriosa, ove si consideri che alle prime arringhe le parti hanno notificato mezzi di prova sulla scorta di memoriali di tre pagine e che attualmente si stanno ancora assumendo documenti tramite richiami e ispezioni, mentre sulle altre prove il Pretore deve ancora statuire. Non è azzardato presumere in circostanze del genere che, tranne intese fra coniugi (per ora improbabili), la procedura sia lontana dal vedere la fine e che l'appellante potrebbe dover attendere ancora tre o quattro anni per ottenere lo scioglimento del matrimonio. A ragione egli sostiene perciò che la procedura volta a definire gli effetti del divorzio tira fortemente in lungo.

E. 17

Accertato che il motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tira fortemente in lungo, si deve esaminare se l'interesse dell'appellante a una decisione parziale sul principio del divorzio superi l'interesse della convenuta a un giudizio simultaneo sul principio del divorzio e sulle relative conseguenze. A sostegno del proprio interesse l'attore invoca la relazione stabile intrattenuta con F _____, cominciata nell'autunno del 2014 (quando egli ha lasciato l'abitazione coniugale), e dalla quale sono nati tre figli. Egli adduce di voler sposare la compagna al più presto, senza dover attendere ancora anni, e a comprova di ciò

ha prodotto tre dichiarazioni manoscritte di conoscenti, i quali riferiscono – in sostanza – dei buoni rapporti fra lui e la compagna e della loro intenzione di unirsi in matrimonio non appena egli avrà ottenuto il divorzio (doc. CCCC a EEEE). L'attore ha offerto inoltre la testimonianza di tali conoscenti e della sua compagna, come pure il proprio interrogatorio (istanza del 22 febbraio 2019, pag. 3 e 5). Quanto alla convenuta, egli soggiunge, nessun valido motivo essa ha addotto per giustificare la strenua resistenza allo scioglimento del vincolo. AO 1 contesta fermamente che l'attore intenda davvero risposarsi al più presto e mette in dubbio che la relazione con F_____ sia stabile, non senza far notare che costei è già reduce da un divorzio. Secondo la convenuta poi i conoscenti del marito non avrebbero modo di testimoniare su aspetti del genere, sicché le loro deposizioni sarebbero prive di valore. Essa ribadisce che l'attore desidera unicamente liberarsi di lei e non sposare un'altra donna, ribadendo che i motivi della sua opposizione non importano, poiché l'interesse a conservare il matrimonio deve prevalere, tanto più in presenza di figli comuni. Essa tiene al vincolo coniugale, in sintesi, per “proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.

E. 18

Che l'appellante possa valersi dell'art. 14 Cost. e 12 CEDU per chiedere, alle condizioni che si sono illustrate, una decisione parziale sul principio del divorzio è già stato rilevato dal Tribunale federale (DTF 144 III 307 consid. 7.2.1), anche se a mente di Bohnet tale diritto discende già dall'art. 114 CC (nota in: RSPC 2018 pag. 396). A torto la convenuta esprime perciò la propria meraviglia in proposito (duplica spontanea, pag. 3 in fondo). Posto ciò, sulla portata di dichiarazioni o testimonianze circa le relazioni all'interno di una coppia si potrà opinare, ma non è dato a divedere quali altre prove avrebbe potuto recare l'attore per dimostrare le intenzioni sue e della compagna, non essendo seriamente esigibile che egli iniziasse i preparativi per la celebrazione di un matrimonio la cui data non dipende dagli sposi. Nemmeno si scorge quali altre prove avrebbe dovuto offrire l'appellante per sostanziare ai fini del matrimonio la stabilità della relazione, che dura dall'autunno del 2014 e dalla quale sono nati tre figli, per tacere del fatto che il diritto al matrimonio non presuppone garanzie quanto alla stabilità dell'unione. Se poi l'attore ha atteso tre anni e mezzo (invece dei due prescritti dall'art. 114 CC) prima di intentare causa ancora non significa che, dopo oltre cinque anni di separazione (e una causa di divorzio lungi dal concludersi) egli debba attendere ancora anni e anni per potersi risposare. La convenuta motiva il proprio interesse alla conservazione del vincolo coniugale con l'eccezionalità di una sentenza parziale sul principio del divorzio. Dimentica però che il Tribunale federale ha allentato la giurisprudenza in materia proprio con la sentenza di principio pubblicata in DTF 144 III 298, nel senso che il principio dell'unità della decisione in materia di divorzio rimane la regola, ma che l'eccezionalità di una decisione sul solo principio è stata sostituita da una ponderazione d'interessi. Nella misura in cui essa invoca la necessità di proteggere sé stessa, l'argomentazione cade nel vuoto. Il Tribunale federale ha accertato in effetti che l'emanazione di una sentenza sul principio del divorzio non pregiudica il diritto d'informazione dell'altro coniuge (art. 170 CC) né la liquidazione del regime dei beni (art. 120 cpv. 1 CC) né il diritto al mantenimento fino alla sentenza sugli effetti del divorzio né il conguaglio della previdenza professionale (DTF 144 III 306 consid. 7.1.1 e 7.1.2). L'altro coniuge non può lamentare nemmeno la perdita di aspettative ereditarie (sentenza 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.2.2). Il principio dell'unità di giudizio in materia di divorzio, poi, non si applica a obblighi di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni (Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 6 ad art.

283 CPC con rinvio). È vero invece che, risposandosi, l'attore assume oneri alimentari verso la nuova moglie. La convenuta non pre-tende tuttavia che ciò possa pregiudicare i suoi interessi, l'attore provvedendo già da tempo alla propria compagna, impiegata nel suo studio d'ingegneria.

E. 19

Se ne conclude che, ponderando i contrapposti interessi delle parti secondo diritto ed equità, la richiesta avanzata dall'attore perché si statuisca separatamente sul divorzio prevale. A ben vedere quanto la convenuta contrappone a simile richiesta si esaurisce in considerazioni generiche sulla tutela del matrimonio per principio, sulla circostanza che il marito intenderebbe sbarazzarsi di lei e sull'esigenza inconsistente di “proteggere sé e i figli comuni”. Nelle circostanze descritte l'apprezzamento dei contrapposti interessi non può che condurre all'accoglimento della richiesta del marito e allo scioglimento con sentenza parziale del matrimonio. Passata in giudicato l'attuale decisione, gli atti saranno ritornati al Pretore perché continui l'istruttoria di merito e statuisca sugli effetti del divorzio. III. Sulle spese processuali e le ripetibili

E. 20

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha postulato a torto la reiezione di entrambi gli appelli e che dovrà rifondere alla controparte, rappresentata da un patrocinatore, un'adeguata indennità per le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì la riforma degli oneri di prima sede, che seguono la medesima sorte. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 21

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso correlato alla decisione sull'appello del 5 agosto 2019 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). L'impugnabilità della decisione sull'appello del 16 settembre 2019 è data invece senza riguardo al valore litigioso, un'azione di divorzio non avendo carattere patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_554/2019 del 21 novembre 2019 consid. 1.2). Conformemente all'art. 240 CPC il dispositivo n. 3 dell'odierna sentenza sarà comunicato, dopo il passaggio in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per il tramite del servizio centrale (art. 40 cpv. 1 lett. d e 43 cpv. 1 OSC). Per questi motivi, decide: I. L'appello del 5 agosto 2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata: 3. L'istanza del 14 gennaio 2019 è accolta, nel senso che AP 1 è autorizzato a costituire in pegno la cartella ipotecaria documentale di nominali fr. 685 000.– gravante in primo grado la particella n. _____ RFD di _____ unitamente a una cartella ipotecaria registrata di nominali fr. 815 000.– da accendere in secondo grado sulla medesima particella per ottenere un mutuo ipotecario di complessivi fr. 1 500 000.–. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili. II. Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili. III. L'appello del 16 settembre 2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata: